

SUL CREDITO SCOLASTICO E SUL CREDITO FORMATIVO:  
ALCUNI CHIARIMENTI AGLI STUDENTI

Per definire con chiarezza il rapporto che intercorre tra credito scolastico e credito formativo possiamo ricorrere alla norma che li definisce: il Decreto del Presidente della Repubblica n.23 del 3.07.1998 , che istituiva il **nuovo esame di Stato**. In estrema sintesi , nella tabella seguente riportiamo il contenuto dell'articolo 11 e l'articolo 12 dello stesso decreto ,che regolano la materia di nostro interesse:

art. 11 D.P.R n.23 3.07. 1998 <b>CREDITO SCOLASTICO</b>	art. 12 D.P.R n.23 3.07. 1998 <b>CREDITO FORMATIVO</b>
1. Lo attribuisce il Consiglio di classe a partire dallo scrutinio finale del terzo anno e negli anni successivi ( quarto e quinto).	Consiste in ogni qualificata esperienza , <b>esterna alla scuola</b> e <u>debitamente documentata</u> , dalla quale lo studente ha ricavato competenze coerenti con il tipo di corso di studi che frequenta.
2. Il Credito scolastico costituisce una parte del punteggio raggiunto dallo studente nell'esame di Stato. Considerando che il massimo raggiungibile nell'attribuzione complessiva finale ( al termine cioè del quinto anno) del credito scolastico è 25 punti e che il voto dell'esame di Stato è fissato in centesimi, si deduce facilmente che <u>dal credito scolastico deriva un quarto del punteggio massimo dell'esame di Stato</u> .	La coerenza dell'attività che lo studente dimostra di aver svolto all'esterno della scuola si può ricavare non soltanto considerando i contenuti del corso di studi che lo studente frequenta ma anche l'ampliamento generale delle sue esperienze formative. Ad esempio vale quale credito formativo un'esperienza lavorativa, sportiva, nel volontariato, nel settore della cultura ( lingue straniere, musica, arte, letteratura) . La documentazione deve attestare che tale esperienza ha avuto comunque <b>carattere continuativo</b> , non episodico e sporadico.
3. Per l'attribuzione del punteggio del credito scolastico, nel corso triennio, il Consiglio di classe si serve della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 99 del 16.12.2009 che riportiamo di seguito:	Di anno in anno, un decreto stabilisce il termine entro il quale vanno prodotte in segreteria didattica le certificazioni che attestano il credito formativo. Generalmente la data è il 15 maggio.
<b>Terzo anno</b>	
MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
M=6	3-4
6<M=<7	4-5

7<M=<8	5-6
8<M=<9	6-7
9<M=<10	7-8
<b>Quarto anno</b>	
M=6	3-4
6<M=<7	4-5
7<M=<8	5-6
8<M=<9	6-7
9<M=<10	7-8
<b>Quinto anno</b>	
M=6	4-5
6<M=<7	5-6
7<M=<8	6-7
8<M=<9	7-8
9<M=<10	8-9
<p>4. La lettera M nella tabella precedente, sta per media dei voti. E' evidente quindi che il profitto disciplinare costituisce l'elemento essenziale di cui il Consiglio di classe <u>deve tener conto</u> nella attribuzione del punteggio.</p>	
<p>5. Va ricordato tuttavia che il Consiglio di classe attribuisce il punteggio avvalendosi anche di <b>elementi ulteriori</b>, previsti dal comma 4 dello stesso articolo<sup>11</sup> quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assiduità alla frequenza scolastica</li> <li>• Frequenza all'area di progetto (dove essa è prevista)</li> <li>• Interesse e impegno nella vita scolastica ( partecipazione ad attività complementari <u>offerte dalla scuola</u> )</li> <li>• Eventuali certificazioni che attestino il <b>credito formativo</b></li> </ul>	

Da quanto schematizzato , si deduce che il credito scolastico è il risultato complessivo di tre principali elementi:

- Media dei voti di profitto e di condotta
- Partecipazione ad attività formative offerte dalla scuola ( certificazioni linguistiche, informatiche, laboratori, alternanza scuola(lavoro)
- Crediti formativi, ovvero attività formative svolte all'esterno della scuola
- In presenza di una promozione con voto di consiglio il credito scolastico si attesta sul minimo della fascia.

**La documentazione per la valutazione del credito formativo deve attestare l'entità e la continuità dell'impegno e le caratteristiche dell'Ente o Società che certifica.**